

Processo civile - Condizione di proponibilità della domanda - Domanda amministrativa incompleta - Insussistenza.

Tribunale di Napoli - 29.06.2009 n. 18517/2009 - Dr. Gallo - B.A. (Avv. Pariota) - INPS (Avv. Moscariello) – Ministero dell’Economia e Finanze – Direzione Prov. Servizi Vari del Ministero dell’Economia e Finanze.

Ove la domanda amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento di una prestazione non contenga i requisiti minimi per un riscontro da parte dell’Amministrazione, la successiva azione giudiziale intrapresa dall’interessato risulta improponibile ex art. 443 c.p.c. (Fattispecie nella quale parte ricorrente aveva presentato alla competente ASL una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento senza indicare un indirizzo completo al quale inoltrare la convocazione per la visita medica).

FATTO - Con ricorso depositato in data 10.10.2008 l’epigrafata ricorrente conveniva in giudizio gli enti in epigrafe in persona dei rispettivi legali rapp.ti davanti al giudice del lavoro, esponendo che in data 3.1.2008 presentò all’INPS domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile con diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento e con condanna del convenuto al pagamento dello prestazione. Esponeva in particolare che, nonostante la richiesta inoltrata, l’ASL competente per territorio giammai l’aveva convocato/a per la visita medica.

Si costituiva in giudizio l’INPS che rilevava l’infondatezza della domanda e di tutte le circostanze di fatto in essa indicate, anche attinenti al pregresso procedimento amministrativo: nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Giudice, viste le deduzioni della parte ricorrente e la data della domanda amministrativa, disponeva acquisirsi informazioni presso la amministrazione sanitaria e all’esito all’odierna udienza, ha pronunciato la presente sentenza contestuale dandone lettura.

DIRITTO - Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze alla luce della disciplina vigente all’atto del deposito del ricorso giudiziale.

Il ricorso è improponibile.

Il/la ricorrente, infatti, ha avviato un procedimento amministrativo che è stato archiviato senza successivo esito.

Il procedimento amministrativo, infatti, esiste e costituisce una fase in cui l'amministrazione deve efficacemente e validamente verificare tutte le condizioni alla base dei vari trattamenti richiesti: affinché la funzione di tale procedimento venga appieno espletata è necessario che esso sia validamente avviato, abbia uno svolgimento effettivo e trovi una sua conclusione prima dell'instaurazione della fase giudiziale.

Non è possibile scavalcare tale fase pre-processuale, destinata all'esercizio dell'autotutela della pubblica amministrazione ed alla naturale composizione degli opposti interessi in via amministrativa, rivolgendosi al giudice per il riconoscimento di prestazioni mai richieste alla P.A. ovvero provando l'espletamento di un solo atto del complesso processo di verifica amministrativa.

In particolare se la pubblica amministrazione, in via di autotutela e per un principio di economia degli atti, richieda documentazione a corredo dell'istanza inoltrata, onde verificare la sussistenza degli stati patologici descritti, non può il privato sottrarsi a tale onere e poi invocare la tutela giudiziaria. Solo la pubblica amministrazione ha il potere e l'autorità di ritenere sanabili alcuni vizi ed irregolarità: il giudice al quale sono state dedotte determinate condizioni e circostanze, in fatto ed in diritto, ha l'obbligo di verificarne la sussistenza, ivi comprese le loro premesse.

Nel caso di specie l'acquisizione delle informazioni presso la Asl territorialmente competente ha infatti evidenziato che il/la ricorrente inoltrò domanda senza indicare un indirizzo completo al quale inoltrare la convocazione per la visita per cui l'istanza venne archiviata (cfr. prot. N. 182 del 9.2.2009 della ASL Napoli 1 Distretto 51).

Deve pertanto desumersi che la parte non abbia mai validamente avviato il procedimento amministrativo inoltrando una domanda amministrativa priva dei requisiti minimi per un riscontro da parte dell'amministrazione.

Deve poi puntualizzarsi come l'inutile attivazione del procedimento giudiziario abbia rappresentato un aggravio per l'ufficio che, a fronte della espressa deduzione di parte ricorrente di non essere mai stata convocata per la visita, pur avendo presentato domanda il 3.1.2008 ha attivato i propri poteri d'ufficio per verificare quanto accaduto.

La pronuncia limitata al rito induce a compensare le spese di giudizio.

(Omissis)